



ENPAP

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA
ED ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI

STATUTO^(*)

TITOLO I

L'ENTE

Articolo 1

Natura dell'Ente

1. L'Ente di previdenza obbligatoria per gli esercenti l'attività professionale di Psicologo, denominato Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi, in forma abbreviata ENPAP, è istituito, come fondazione di diritto privato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b, D. Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 ed è disciplinato dalle norme del decreto ora citato, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché da quelle del decreto 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni, e da quelle del codice civile per quanto ivi non previste in tema di fondazioni.
2. L'Ente è iscritto nell'albo di cui all'art. 4, comma 1 del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 ed al D.M. 2 maggio 1996, n. 337.

Articolo 2

Sede

L'Ente ha sede in Roma e svolge la sua attività sull'intero territorio della Repubblica.

Articolo 3

Scopo

1. L'Ente attua la tutela previdenziale a favore degli iscritti, dei loro familiari e superstiti, secondo quanto previsto dai regolamenti adottati dall'Ente medesimo ed approvati dalle autorità di vigilanza in conformità alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 5, D. Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'Ente concorre alla realizzazione di forme pensionistiche complementari con le modalità previste dal D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'Ente provvede altresì all'attuazione delle forme di assistenza obbligatorie e può provvedere a quelle facoltative.

Articolo 4 Iscritti

Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni ed integrazioni, sono obbligatoriamente iscritti all'ente, con le modalità d'iscrizione previste nel regolamento tutti coloro che, iscritti agli albi degli ordini regionali e provinciali degli psicologi, esercitano attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa ancorché contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente.

TITOLO II **ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE**

Articolo 5 Gli Organi

Sono organi dell'Ente:

- a) il Consiglio di indirizzo generale;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei sindaci.

Articolo 6 Il Consiglio di indirizzo generale

1. Il Consiglio di indirizzo generale è composto da un numero di membri elettivi, definito ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni ed integrazioni; esso dura in carica quattro anni, ed i componenti sono eleggibili per non più di tre mandati consecutivi.
2. Ai fini della identificazione dei membri di cui al precedente comma, il Presidente dell'Ente indice una sessione elettorale almeno centoventi giorni prima della

scadenza del mandato del Consiglio di indirizzo generale, in conformità ad apposito Regolamento Elettorale, che dovrà rispettare i seguenti criteri:

- a) il corpo elettorale è costituito da tutti gli iscritti all'Ente ed i pensionati diretti che risultino tali alla data di indizione delle elezioni, con esclusione di coloro che hanno presentato domanda di cancellazione dall'Ente a qualsiasi titolo;
- b) è disposto presso la sede dell'ENPAP il Presidio Elettorale per lo scrutinio delle votazioni;
- c) è previsto, come unica forma di votazione, il voto in modalità telematica;
- d) sono eleggibili, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 del presente Statuto, tutti e soltanto i pensionati diretti nonché gli iscritti all'Ente dall'1° gennaio dell'anno precedente la data di indizione delle elezioni, che sono in regola con i versamenti contributivi, con esclusione di coloro che hanno presentato domanda di cancellazione dall'Ente a qualsiasi titolo;
- e) è rispettato il principio della libertà di candidatura;
- f) il voto è espresso da ciascun elettore con le modalità previste dal Regolamento elettorale;
- g) è considerata valida l'elezione quando ha partecipato al voto almeno un ottavo degli aventi diritto al voto;
- h) è prevista una seconda tornata elettorale, quando non è soddisfatta la condizione di cui al precedente punto g), risultando in tal caso valida l'elezione qualsiasi sia il numero dei votanti;
- i) sono proclamati eletti dal Presidente uscente dell'Ente coloro che risultano avere conseguito il numero più elevato di voti ed accettino l'incarico;
- l) in caso di decadenza o di dimissioni di un membro del Consiglio di indirizzo generale, subentra il primo dei non eletti.

3. All'esito della procedura di cui al comma precedente, i componenti eletti nel Consiglio di indirizzo generale vengono insediati, sempre che in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 13 del presente Statuto, dal Presidente uscente dell'Ente, e nella prima seduta, da convocarsi entro venti giorni dalla loro proclamazione, provvedono a nominare nel loro ambito un coordinatore ed un segretario.

Articolo 7

Funzionamento e compiti del Consiglio di indirizzo generale

1. Il Consiglio di indirizzo generale si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione e sotto la presidenza del proprio coordinatore, che ne fissa l'ordine del giorno, salva richiesta di integrazione dello stesso da parte di almeno tre componenti dell'organo.
2. Il Consiglio di indirizzo generale delibera con la presenza della metà più uno dei componenti ed a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del

coordinatore. Alle riunioni del Consiglio di indirizzo generale ha facoltà di assistere il Presidente dell'Ente.

3. I verbali del Consiglio di indirizzo generale sono firmati dal segretario e dal coordinatore. Per le ulteriori modalità di funzionamento dell'organo si richiamano le disposizioni di cui al successivo art. 10, commi 2 e 4.
4. Spetta al Consiglio di indirizzo generale:
 - a) determinare gli obiettivi generali della previdenza della categoria;
 - b) individuare tra le forme di assistenza consentite quelle effettivamente da realizzare;
 - c) deliberare sui criteri generali in materia di investimento per le successive determinazioni del Consiglio di amministrazione;
 - d) approvare, su proposta del Consiglio di amministrazione, il bilancio consuntivo dell'Ente entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio preventivo dell'Ente entro il 30 novembre di ogni anno, nonché le variazioni del preventivo alla prima seduta utile e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno di riferimento;
 - e) approvare, su proposta del Consiglio di amministrazione, il bilancio tecnico triennale dell'Ente;
 - f) deliberare le modifiche dello statuto, del regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza e del regolamento elettorale, predisposte dal Consiglio di amministrazione;
 - g) deliberare le modifiche del regolamento per la gestione del patrimonio, del regolamento per l'accertamento dell'inabilità e dell'invalidità, del regolamento per il riscatto degli anni di studio, del regolamento per il riscatto dei periodi precedenti l'istituzione dell'Ente, del regolamento per la corresponsione dell'indennità di maternità e del regolamento per le forme di assistenza consentite, predisposte dal Consiglio di amministrazione;
 - h) esprimere parere obbligatorio in ordine al regolamento per la gestione del patrimonio ed al regolamento per le forme di assistenza consentite;
 - i) esprimere parere vincolante su emolumenti, indennità e gettoni di presenza per il Presidente ed i componenti degli organi dell'Ente;
 - j) nominare il Collegio Sindacale di cinque membri;
 - l) designare, su proposta del Consiglio di amministrazione, i soggetti cui affidare, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, la revisione contabile e la certificazione, determinandone i compensi.
5. Le deliberazioni di cui alle lettere f) e g) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

6. Le deliberazioni di cui alle lettere "a", "c", "d" ed "e" sono trasmesse al Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.
7. La mancata emanazione dei pareri di cui al comma 4 entro 60 giorni dalla richiesta consente al Consiglio di amministrazione di assumere le sue deliberazioni.

Articolo 8

Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è composto di cinque membri identificati con metodo elettivo.
A tal fine, in concomitanza con la elezione dei componenti del Consiglio di indirizzo generale, si svolgeranno le elezioni del Consiglio di amministrazione, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Elettorale di cui all'art. 6, comma 2, del presente Statuto.
Vengono nominati dal Presidente dell'Ente, sempreché in possesso dei requisiti di cui al comma 5, coloro i quali abbiano riportato il maggior numero di voti ed accettino l'incarico, tenendo altresì conto che:
 - a) non più di un consigliere è nominato fra gli iscritti di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 103/96 s.m.i.
2. Le votazioni sono considerate valide quando siano raggiunti i medesimi quorum di cui al precedente art. 6, commi g) ed h).
3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni, e ciascun consigliere può essere nominato per non più di tre mandati consecutivi.
4. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del Consiglio di indirizzo generale e con quella di Sindaco e con quella di membro del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi. In caso di elezione del medesimo soggetto sia alla carica di componente del Consiglio di indirizzo generale sia di possibile componente del Consiglio di amministrazione, l'interessato ha facoltà di optare per l'una o per l'altra posizione.
5. I componenti del Consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti della onorabilità e della professionalità richiesti dall'art. 1, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 s.m.i., come definiti dal successivo art. 13.
6. Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma è attestato da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dagli interessati contestualmente alla presentazione della candidatura, accompagnata dal curriculum certificante le attività svolte.

7. In caso di decadenza o dimissioni di un membro del Consiglio di amministrazione subentra il primo dei non eletti fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1.

Articolo 9

Poteri del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per la gestione dell'Ente e fissa le direttive di ordine generale per il conseguimento dei fini dell'Ente, coerentemente con le indicazioni del Consiglio di indirizzo generale.
2. In particolare, spetta al Consiglio di amministrazione dell'Ente:
 - a) eleggere al suo interno il Presidente ed il Vice-Presidente dell'Ente;
 - b) deliberare l'assunzione del Direttore dell'Ente e determinarne il trattamento normativo ed economico;
 - c) deliberare le proposte di modifiche dello Statuto, del regolamento elettorale e del regolamento per l'attuazione del trattamento pensionistico, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di indirizzo generale;
 - d) deliberare le proposte di modifica del regolamento per la gestione del patrimonio, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di indirizzo generale;
 - e) deliberare le proposte di modifica del regolamento per l'accertamento dell'inabilità e dell'invalidità, del regolamento per il riscatto degli anni di studio, del regolamento per il riscatto dei periodi precedenti l'istituzione dell'Ente, del regolamento per la corresponsione dell'indennità di maternità e del regolamento delle forme di assistenza consentite, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di indirizzo generale;
 - f) predisporre entro il 31 marzo di ogni anno il progetto di conto consuntivo dell'Ente da sottoporre all'approvazione del Consiglio di indirizzo generale;
 - g) predisporre il progetto di bilancio di previsione dell'Ente non oltre il 31 ottobre di ciascun anno, nonché predisporre, non oltre il 31 ottobre dell'anno di riferimento, i progetti delle eventuali note di variazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di indirizzo generale;
 - h) deliberare l'organigramma dell'Ente su proposta del Direttore dell'Ente e l'assunzione del personale;
 - i) definire il trattamento giuridico ed economico del personale in conformità agli accordi collettivi;
 - l) determinare gli emolumenti, le indennità ed i gettoni di presenza per il Presidente ed i componenti degli organi dell'Ente dopo aver acquisito il parere del Consiglio di indirizzo generale;
 - m) deliberare i criteri direttivi generali per l'assetto amministrativo-contabile dell'Ente;

- n) determinare i criteri di investimento e di disinvestimento, stabilendone i piani annuali e pluriennali, coerentemente ai criteri generali adottati ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera c, dal Consiglio di indirizzo generale;
 - o) deliberare, nell'ambito dei criteri di cui alla lettera precedente, la stipulazione di convenzioni finanziarie ed assicurative per la gestione del patrimonio dell'Ente; nella stipula di convenzioni il Consiglio di amministrazione si riserva il potere di fornire al gestore convenzionato gli indirizzi in termini di profili di rischio degli investimenti e definire parametri di valutazione oggettivi e confrontabili ai fini della verifica dei risultati ottenuti;
 - p) deliberare sulla accettazione di eventuali donazioni e legati a favore dell'Ente;
 - q) deliberare, coerentemente alle risultanze del bilancio tecnico-attuariale, i provvedimenti necessari ad assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'Ente;
 - r) predisporre il bilancio tecnico dell'ente con periodicità almeno triennale, e, comunque, ogni qual volta si renda necessario in relazione all'andamento economico finanziario dell'Ente;
 - s) deliberare, per migliorare l'efficienza organizzativa e gestionale dell'Ente, la costituzione o la partecipazione a società nonché l'adesione ad enti, consorzi, organismi od associazioni che operino per il perseguimento di scopi omogenei o funzionali a quelli propri dell'Ente;
 - t) deliberare su tutti gli argomenti che siano sottoposti al suo esame dal Presidente, anche su richiesta di due consiglieri di amministrazione o del Consiglio di indirizzo generale o del Collegio sindacale;
 - u) esercitare tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dalle leggi, decreti e regolamenti, nonché dal presente statuto e regolamento delle prestazioni, e su ogni altro oggetto comunque inerente al conseguimento degli obiettivi dell'Ente.
3. Le deliberazioni di cui alla lettera "q" sono sottoposte all'approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.
4. Le deliberazioni di cui alle lettere "m", "n" e "o" sono trasmesse al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3 del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.

Articolo 10

Convocazione del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno ogni due mesi e comunque ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità. La fissazione dell'ordine del giorno compete al Presidente, che è comunque tenuto ad inserire gli argomenti che

vengano indicati congiuntamente da almeno due consiglieri di amministrazione, dal Consiglio di indirizzo generale o dal Collegio sindacale.

2. La convocazione, mediante PEC o lettera raccomandata, deve inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e contenere la indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione stessa e dell'ordine del giorno da trattare. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a tre giorni.
3. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno tre Consiglieri.
4. Ogni consigliere ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi ed a scrutinio segreto qualora riguardino le persone. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, sentito il Direttore, nomina fra i dipendenti dell'Ente un segretario con l'incarico di svolgere mansioni di segreteria del Consiglio di amministrazione.
6. I verbali del Consiglio di amministrazione vengono firmati dal Presidente e dal Segretario e trascritti nell'apposito libro dei verbali.

Articolo 11 Il Presidente

1. Il Presidente, eletto nel suo ambito dal Consiglio di amministrazione nella seduta di insediamento, dura in carica quattro anni e può essere confermato per non più di altre due volte consecutive.
2. Spetta al Presidente:
 - a) la legale rappresentanza dell'Ente;
 - b) convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione, definendo le materie all'ordine del giorno;
 - c) attuare, in collaborazione con gli Uffici dell'Ente, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
 - d) firmare gli atti ed i documenti che determinano impegni ed assunzione di obbligazioni per l'Ente;
 - e) adottare, in caso di necessità, provvedimenti urgenti, salvo ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile;
 - f) assolvere a tutte le altre funzioni demandategli dallo statuto, dalle leggi e dai regolamenti. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente; dell'assenza o impedimento del Presidente fa fede la firma stessa del Vice-Presidente.

Articolo 12 Collegio sindacale

1. Il Collegio dei sindaci è composto da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali:
 - a) un membro effettivo ed uno supplente designati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 - b) un membro effettivo ed uno supplente designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - c) due membri effettivi e due supplenti scelti fra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili;
 - d) un membro effettivo ed uno supplente scelti tra gli iscritti all'Ente, con esclusione dei componenti del Consiglio di indirizzo generale e del Consiglio di amministrazione in carica o eletti nel mandato precedente.
2. Il Collegio dei sindaci rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere nominati per non più di tre mandati consecutivi.
3. Il Collegio dei sindaci provvede, nella sua prima riunione, ad eleggere il Presidente tra i suoi componenti.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Sindaco effettivo più anziano di età.
5. Il Collegio dei sindaci è nominato con deliberazione del Consiglio di indirizzo generale. Il Collegio rassegna a detto Consiglio nonché al Consiglio di amministrazione dell'Ente una relazione annuale sui risultati dei controlli eseguiti sull'andamento della gestione. I controlli sulla gestione dell'Ente sono esercitati dai Sindaci secondo le normative vigenti in materia e le norme del Codice Civile in quanto applicabili. In particolare il Collegio dei sindaci esamina i bilanci preventivi e le relative variazioni, i conti consuntivi sui quali formula le proprie osservazioni e conclusioni, nonché i bilanci attuariali periodici.
6. I Sindaci di cui al comma 1 svolgono le proprie funzioni ai sensi degli art. 2403 e seguenti del c.c. in quanto applicabili.
7. I componenti del Collegio Sindacale, di cui al precedente comma1, lettere c) e d), sono nominati con le procedure individuate da specifico regolamento adottato dal Consiglio di indirizzo generale.

Articolo 13

Onorabilità e Professionalità

1. Sono considerate cause di ineleggibilità alle cariche dell'Ente, ovvero di decadenza dalle medesime:
 - a) essere stato condannato a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, ovvero alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. del 16 marzo 1942 n. 267, ovvero aver riportato condanne o sanzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'economia pubblica o contro la Pubblica amministrazione, ovvero per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero essere sottoposto a misure di prevenzione disposte ai sensi del D. Lgs. 8 settembre 2011, n. 159 s.m.i.;
 - b) l'essere colpito da provvedimenti considerati dall'art. 2382 c.c. come cause di ineleggibilità o di decadenza degli amministratori delle società per azioni e, limitatamente al Collegio dei sindaci, dall'art. 2399 del codice civile;
 - c) essere inadempiente verso l'Ente per un debito liquido ed esigibile, legalmente messo in mora, ovvero per il quale sia avvenuta notifica della diffida ad adempiere, decorsi trenta giorni senza esito.
2. L'insorgenza di cause di decadenza dalla carica di componente degli Organi dell'Ente, deve essere resa nota all'Ente entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento.
3. Il requisito della professionalità dei componenti del Consiglio di indirizzo generale è considerato esistente quando l'attività di psicologo sia stata esercitata ininterrottamente da almeno due anni, con regolare iscrizione e contribuzione all'Ente.
4. Il requisito della professionalità dei componenti del Consiglio di amministrazione è considerato esistente quando, in aggiunta al requisito di cui al comma precedente, l'iscritto abbia conseguito capacità ed esperienza amministrativa per aver svolto funzioni dirigenziali, consiliari o amministrative in organi collegiali, per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un quinquennio, presso Ordini professionali o presso altre istituzioni pubbliche o private, di significative dimensioni.

TITOLO TERZO LA GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 14 Entrate ed esercizio finanziario

1. Costituiscono entrate dell'Ente:
 - a) i contributi soggettivi degli iscritti;
 - b) i contributi integrativi a carico dell'utenza;
 - c) gli interessi e le rendite del patrimonio anche derivanti dalle eventuali convenzioni di gestione finanziaria ed assicurativa;
 - d) i contributi per il finanziamento delle forme di assistenza obbligatorie;
 - e) i contributi per le forme di previdenza integrativa;
 - f) i contributi per le forme di assistenza facoltative;
 - g) i contributi di riscatto, di integrazione dei contributi minimi versati in misura ridotta, di prosecuzione volontaria come previsti dal Regolamento;
 - h) i proventi di eventuali sanzioni, maggiorazioni ed interessi;
 - i) qualunque eventuale altra entrata finanziaria compresi lasciti e donazioni.

2. L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio termina il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di avvio dell'attività dell'Ente qualora detto esercizio inizi dopo il 30 settembre e fatti salvi, in ogni caso, gli adempimenti fiscali.

Articolo 15 Il patrimonio

1. Il patrimonio dell'Ente è alimentato dalle entrate di cui al precedente articolo, dedotte le uscite per erogazione di prestazioni e le spese di gestione dell'Ente. Esso è costituito da valori mobiliari e da quote di partecipazioni in società immobiliari, nonché direttamente da immobili.

2. La gestione del patrimonio in nome e per conto dell'Ente può essere effettuata in conformità al regolamento di cui all'art. 9, comma 2, lettera d) sottoposto all'approvazione dei Ministeri vigilanti.

Articolo 16 L'assetto amministrativo-contabile

1. L'Ente organizza - sulla base di apposito regolamento - l'assetto amministrativo e contabile della gestione conformemente al criterio proprio delle prestazioni

contributive, mediante adeguata evidenziazione delle posizioni individuali degli iscritti, definite in ragione del montante risultante dal totale dei contributi soggettivi incrementati delle relative disponibilità da rendimento realizzate in conformità alle disposizioni regolamentari nella formazione del montante.

2. In conto separato viene evidenziato l'ammontare complessivo del gettito della contribuzione integrativa, incrementato del relativo rendimento, sul quale gravano le spese di gestione dell'Ente nonché le integrazioni al trattamento minimo per i casi di invalidità e superstiti e le forme di assistenza facoltative. Le eventuali disponibilità risultanti al termine di ciascun quinquennio in detto conto affluiscono su apposito conto di riserva utilizzabile secondo quanto previsto dal Regolamento.
3. Le gestioni delle forme di assistenza consentite avverranno in apposito conto separato.

Articolo 17

Il conto pensioni

1. In conformità al sistema contributivo a capitalizzazione, all'atto del pensionamento dei singoli iscritti, ai fini della liquidazione delle relative prestazioni, i montanti individuali vengono convertiti in rate di pensione sulla base dei coefficienti di trasformazione di cui al regolamento, calcolati in funzione dell'età e del sesso dell'iscritto all'atto del pensionamento. L'adeguatezza di tali coefficienti dopo il primo quinquennio, ai fini dell'equilibrio finanziario dell'Ente deve essere certificata da un attuario iscritto all'Albo con periodicità almeno triennale, in occasione del Bilancio tecnico.
2. L'Ente provvede ad accantonare i suddetti montanti nell'ambito di apposito conto pensioni a cui vengono attinte le disponibilità necessarie per la corresponsione delle prestazioni pensionistiche.
In via eccezionale qualora il conto pensioni dovesse risultare inferiore alla riserva dei pensionati, determinata in sede di bilancio tecnico, l'importo necessario alla integrazione del conto pensioni è prelevato dal conto di cui all'art. 16, comma 2.

Articolo 18

Bilancio ed altri documenti di gestione

1. Per ciascun esercizio finanziario il Consiglio di amministrazione predispone ed approva il progetto di rendiconto consuntivo e lo assoggetta all'approvazione definitiva del Consiglio di indirizzo generale entro il 30 aprile di ogni anno.

2. Il Consiglio di amministrazione predispone ed approva, altresì, il progetto di bilancio preventivo annuale e le relative variazioni da sottoporre all'approvazione definitiva del Consiglio di indirizzo generale entro il 30 novembre di ogni anno.
3. Il Consiglio di amministrazione predispone inoltre, con cadenza annuale, il piano di impiego dei fondi disponibili intendendo per tali somme eccedenti la normale liquidità di gestione.
4. Il Consiglio di amministrazione, infine, predispone almeno ogni tre anni il progetto di bilancio tecnico attuariale dei trattamenti previdenziali, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di indirizzo generale previa acquisizione del parere preventivo di merito di competenza del Collegio dei sindaci.
5. La gestione economico/finanziaria dell'Ente deve costantemente mirare ad assicurare il principio di equilibrio del bilancio, coerentemente alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico attuariale.
6. Dal bilancio dell'Ente deve risultare la riserva legale nella misura e secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 4, lettera c, del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509. Qualora, durante la vita dell'Ente l'ammontare della riserva legale risulti inferiore a cinque annualità delle pensioni in essere, si dovrà provvedere al suo adeguamento non oltre l'esercizio successivo a quello in cui si è verificata l'insufficienza.

TITOLO QUARTO

INFORMAZIONE AGLI ISCRITTI

Articolo 19

Diritto di informazione

1. L'Ente fornisce agli iscritti ed ai pensionati tutte le informazioni utili per semplificare gli adempimenti sia in fase di contribuzione sia in fase di erogazione delle prestazioni.
2. In particolare l'Ente diffonde fra gli iscritti ed i pensionati la raccolta delle disposizioni che regolano la vita dell'Ente, comunica tempestivamente tutte le variazioni ad esse apportate e rende noti i bilanci ed i pareri del Consiglio d'indirizzo generale. Dà altresì informazioni sul contenuto delle convenzioni stipulate per la gestione finanziaria ed assicurativa del patrimonio dell'Ente, nonché sulla situazione patrimoniale.

3. Acquisisce e prende adeguatamente in considerazione le proposte e le segnalazioni effettuate dagli iscritti e dai pensionati per migliorare i servizi e le prestazioni dell'Ente. Contribuisce inoltre allo sviluppo dello spirito di solidarietà tra gli iscritti.
4. Nel rispetto dei principi di riservatezza di terzi, garantisce agli iscritti e pensionati la visione e l'estrazione di copia degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici. La disciplina dell'accesso ai documenti e la tutela delle situazioni soggettive degli iscritti all'Ente e degli altri aventi titolo, è regolata da Regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione sulla base dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed eventuali modifiche ed integrazioni.
5. L'Ente individua gli obiettivi di trasparenza concernenti l'organizzazione e le attività svolte, nonché le modalità per la realizzazione degli stessi nei confronti degli iscritti, degli Organi statutari e delle Autorità di vigilanza e controllo.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Articolo 20

Disposizioni di attuazione

Restano in vigore tutti i Regolamenti che disciplinano l'attività dell'Ente per quanto compatibili con il presente Statuto.